



***S.d.A. CALCIO UISP Emilia-Romagna
Attività Regionale***

***COMUNICATO N. 26
del 30/05/2025***

***- composto da 03 pagine -
(Art. 61 del R.T.N.)***

Sommario

- Pagg. 02-03 Delibera n. 10/2025 Commissione Disciplinare 2° Grado

COMUNICATO N°26 del 30/05/2025

Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado Settore di Attività Calcio UISP EMILIA-ROMAGNA

Delibera n° 10
del 29.05.2025

Attività sportiva: 2024/2025 Ricorrente: La Ciammaruca ASD
Comitato TERRITORIALE UISP BOLOGNA Gara: La Ciammaruca vs Ponte Ronca ASD
Gara del 24.05.2025
Comunicato n. 31 del 28.05.2025

Commissione composta dai Sig.:

Marco Massari - Coordinatore
Gabriele Gamberini - Componente
Fabio Bonzanini - Componente

Svolgimento

"Con atto del 28.05.2025 il sottoscritto Giuseppe Rossi in qualità di presidente della società La Ciammaruca ASD (codice affiliazione UISP n. H012509) propone ricorso avverso, alla delibera del Giudice di Primo Grado del S.d.A. Calcio di Bologna, pubblicata sul C.U. numero n. 31 del 28.05.2025 che stabilisce la perdita della gara del 24 maggio 2025 (Semifinale Coppa Disciplina) per 0-3 e l'ammenda di Euro 50,00, a carico della società La Ciammaruca ASD."

Oggetto: La Ciammaruca vs Ponte Ronca ASD del 24.05.2025
Comunicato n. 31 del 28.05.2025

"Il sottoscritto Giuseppe Rossi in qualità di presidente della società La Ciammaruca ASD (codice affiliazione UISP n. H012509), presenta formale ricorso, come previsto dai termini di presentazione dettati dall'art. 161 del R.T.N., in merito alla partita tra le squadre La Ciammaruca vs Ponte Ronca ASD giocata il 24.05.2025, valida come Semifinale Coppa Disciplina per il campionato di CA11 MASTER COPPA UISP di Bologna."

I fatti

Il ricorso è motivato dai seguenti fatti:

1) Delibera del Giudice di Primo Grado del S.d.A. Calcio di Bologna, pubblicata sul C.U. numero n. 31 del 28.05.2025 che stabilisce la perdita della gara del 24 maggio 2025 (Semifinale Coppa Disciplina) per 0-3 e l'ammenda di Euro 50,00, a carico della società La Ciammaruca ASD.

Motivazioni del ricorso:

- 1) Mancata comunicazione formale scritta del reclamo alla parte interessata, in violazione dell'art. 164 comma 4 del R.T.N.;
- 2) Violazione dell'art. 159 lettera j) del R.T.N.;
- 3) Mancato rispetto del principio del contraddittorio;
- 4) Impossibilità di sanatoria - vizio sanabile.

Chiede:

a) Dichiarare l'inammissibilità del reclamo presentato dalla società Ponte Ronca ASD per:

1) Violazione dell'art. 164 comma 4 del R.T.N. (mancata notifica formale nei termini perentori);

2) Violazione dell'art. 159 lettere j) del R.T.N. (mancanza della ricevuta di invio);

3) Violazione del principio del contraddittorio;

b) Conseguentemente annullare integralmente la decisione del 27 maggio 2025;

c) Ripristinare il risultato maturato sul campo nella gara del 24 maggio 2025;

d) Dichiarare l'impossibilità di rinnovare il procedimento per l'insanabilità dei vizi procedurali.

PREMESSO

Tale Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado, ancor prima di entrare nel merito dei fatti, è tenuta a verificare se il ricorso sia stato inoltrato con tutti i dettami previsti dagli articoli che ne disciplinano la presentazione, pena la non ammissibilità, allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le parti in causa.

Preso atto che è stata versata la cauzione relativa al ricorso.
Preso atto dell'istanza del ricorso, e visionata la documentazione presentata.

MOTIVAZIONI

Dall'analisi dei documenti in nostro possesso è stato constatato quanto segue:

1) La non regolarità relativa all' art. 159, lettera j) del R.T.N. in merito al reclamo presentato dalla società Ponte Ronca ASD al Giudice di 1° Grado;

2) In base alla tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2024 del S.d.A. Calcio Nazionale UISP (che prevede solamente agli atleti di 3^ Categoria FIGC di prendere parte all'attività calcio a 11 UISP), inerente alla regolamentazione della partecipazione degli atleti tesserati FIGC all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio UISP, l'atleta Russo Ivan della società La Ciammaruca ASD non era autorizzato a prendere parte alla gara tra La Ciammaruca vs Ponte Ronca ASD del 24 maggio 2025.

DELIBERA

In merito a quanto scritto precedentemente al sub 2) (MOTIVAZIONI) si conferma la perdita della partita per 0-3, l'ammenda di Euro 50,00 e si trattiene l'importo cauzionale, (come previsto dall'articolo n. 166 del R.T.N.) di € 75,00 (settantacinque/00) alla società La Ciammaruca ASD.

Si dispone la pubblicazione sul primo Comunicato Ufficiale del Settore di Attività Calcio del Comitato Territoriale UISP di Bologna.

Ferrara, 30.05.2025

Il Giudice 2° Grado Marco Massari

Il Responsabile S.d.A.
Calcio Emilia-Romagna
Enzo Chiapponi

Il Segretario S.d.A.
Calcio Emilia-Romagna
Roberto Rodio